



**COMUNE DI BRUGNATO
(La Spezia)**

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alessio Italia

VERBALE N. 5 DEL 24/02/2022

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Brugnato Dott. Alessio Italia nominato con deliberazione consiliare n. 08 del 24/04/2020 ai sensi dell'art. 234 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la proposta di deliberazione consiliare n. 7 del 19/02/2022 avente per oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT. A D.LGS. 267/2000".

VISTI:

- l'art. 191 del Tuel, che prevede
- l'art. 194 del Tuel che elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 239 il primo comma lett. b) n.6 e comma 1 bis del Tuel, che prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l'art. 17, c. 3, lett. b) del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 18/05/2018;

PRESO ATTO della Sentenza n. 484/2019 pubblicata il 16/07/19, pronunciata dal Tribunale Civile della Spezia, che ha condannato il Comune di Brugnato al pagamento delle spese di giudizio in "favore della parte attrice", liquidate in € 7.680,00 oltre accessori di legge, oltre alle spese di CTU;

VISTA

La cartella di pagamento n. 056 2020 00047886 06 001, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa all'imposta di registro, sanzioni pecuniarie, costi di notifica, interessi, per un importo totale di euro 2.824,89, oltre € 5,88 per diritti di notifica spettanti all'A.d.E.R., se pagati entro la scadenza di 60 giorni, estesi a 180 in base al dettato disposta dall'art. 1, comma 913, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, dalla data di notifica della cartella inviata tramite PEC del 18 gennaio 2022, acquisita a protocollo generale dell'Ente con n. 498 del giorno successivo;

DATO ATTO CHE

- Parte attrice conveniva in giudizio l'Ente presso il Tribunale Civile di La Spezia affinché ne fosse accertato l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con l'apposito accordo di compravendita stipulato in data 27/04/2011 relativo al compendio immobiliare "ex scuole" sito in Via Brigati e sentirlo, quindi, condannare al pagamento della somma complessiva di Euro 150.000,00 corrispondenti alle spese di messa in ripristino oltre ai danni conseguenti al mancato godimento della struttura in questione;
- L'Ente si è costituito in giudizio con comparsa di risposta presentata dall'Avv. Marco Giovannini nella quale veniva richiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la condanna dell'Assicurazione AXA S.p.A. previa autorizzazione alla chiamata di terzo;
- in corso di causa non si è perfezionata la chiamata di terzo dell'Assicurazione AXA S.p.A.;
- il giudice di primo grado, in base agli elementi depositati agli atti e sulla scorta del ragionamento giuridico per il quale l'Ente era tenuto a consegnare l'immobile allo stato in cui era al momento della vendita ex art. 1447 c.c., ha ritenuto di riconoscere le ragioni della parte attrice;
- avverso alla suddetta decisione è stato presentato ricorso presso la Corte d'Appello Civile di Genova.

PRESO INOLTRE ATTO CHE

L'Ente ha ritenuto opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto per l'accertata riconducibilità alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per la somma di € 2.830,77, per non incorrere nell'aggravio delle spese oltre i termini di legge;

VISTI

- la relazione predisposta dal Responsabile Affari Generali, depositata agli atti;
- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Verificato il rispetto degli equilibri di bilancio.

IL REVISORE ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Deliberazione di C.C. relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio di €. 2.830,77, in virtù delle motivazioni in essa espresse e come previsto dall'art. 227 del TUEL invita l'Ente ad inviare il verbale di deliberazione di C.C. recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti;

VISTE INFINE

- la decisione del Giudice di Primo Grado;
- la relazione del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Brugnato

RACCOMANDA

un attento monitoraggio del procedimento dinanzi al Giudice d'Appello di Genova, al fine di effettuare corrette valutazioni circa le criticità potenziali cui l'Ente potrebbe essere esposto.

La Spezia, 24/02/2022

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott. Alessio Italia)

